



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 settembre 2012 (27.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0001 (NLE)**

**13643/12
ADD 1**

**FISC 124
OC 485**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Coreper/Consiglio

n. doc. Comm.: 5389/12 FISC 6 - COM(2012) 2 final

Oggetto: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi

– *Adozione*

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 5.10.2012

PROGETTI DI DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO

Si riportano di seguito per il Consiglio le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione in cui il regolamento sarà adottato.

1. Articolo 57 quater

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non pregiudica le norme relative ai regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi."

2. Articolo 58

"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, il Consiglio e la Commissione convengono che uno Stato membro di consumo può richiedere l'esclusione di un soggetto passivo da un regime speciale, trasmettendo le informazioni a sostegno dell'esclusione allo Stato membro di identificazione conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 58, il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora uno Stato membro di identificazione abbia ricevuto una richiesta relativa all'esclusione di un soggetto passivo da un regime speciale, tale Stato membro invia un feedback allo Stato membro di consumo richiedente alle condizioni previste all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio."

3. Articolo 58 ter

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la Commissione valuterà l'applicazione dell'articolo 58 ter entro il 1° gennaio 2018 sulla base di informazioni dettagliate fornite dagli Stati membri."
